

# COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

Via Giulini n. 15  
22100 COMO

**Determinazione del Direttore Generale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020**

## DETERMINAZIONE N. 19/2022 DEL 04.02.2022

**OGGETTO:** Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, della fornitura di ricevute fiscali e di materiale di cancelleria

CIG N. Z683517F7D

Il sottoscritto Dott. Angelo Pozzoni, in qualità di Direttore Generale di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

### **considerato**

**che** CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

**che** al fine di provvedere alla gestione di cui sopra, CSU ha la necessità, tra l'altro, di disporre di ricevute fiscali da rilasciare all'utenza a fronte del pagamento di alcuni servizi nonché di materiale di cancelleria per le diverse esigenze degli uffici di CSU;

**che** è quindi emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura di cui sopra;

**che** CSU ha individuato l'operatore economico Tipografia Banfi s.r.l., C.F. 00306340134, con sede in Como, in via Dei Mulini n. 25, quale operatore economico competente ad eseguire la fornitura di cui sopra;

**considerato** che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui sopra;

**considerato** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Tipografia Banfi s.r.l. prot. INAIL n. 29836984 avente scadenza in data 24.02.2022 ed esito regolare;



**ritenuto** di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021;

### **DETERMINA**

**di** affidare alla **Tipografia Banfi s.r.l.**, C.F. 00306340134, con sede in Como, in via Dei Mulini n. 25, la fornitura di ricevute fiscali nonché di materiale di cancelleria per le diverse esigenze degli uffici di CSU, ricevute fiscali e materiale di cancelleria che verranno di volta in volta ordinati da CSU in relazione alle specifiche esigenze dei diversi uffici di CSU medesima, nei limiti del budget contrattuale a tal fine previsto per l'espletamento di tale fornitura pari ad **€ 4.900,00**, oltre ad Iva di legge;

**che** le fatture relative alla fornitura di cui sopra verranno liquidate mediante visto dirigenziale;

**che** la Tipografia Banfi s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

**che** la Tipografia Banfi s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

**che** per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto concluso con la Tipografia Banfi s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

**che**, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

**Di** dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dott. Angelo Pozzoni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Pozzoni

